

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-499 del 29/01/2024 |
| Oggetto | Procedimento MO23A0038. Cicognini Massimo - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico (igienico e assimilati) da un pozzo esistente in comune di Spilamberto (MO) con cambio di titolarità. Regolamento Regionale 41/2001. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-355 del 22/01/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni Sede di Modena

Oggetto: Procedimento MO23A0038. Cicognini Massimo - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico (igienico e assimilati) da un pozzo esistente in comune di Spilamberto (MO) con cambio di titolarità. Regolamento Regionale 41/2001.

La Dirigente

RICHIAMATE:

- la concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea per mc/annui 50.000 e portata 4 l/sec al servizio di un caseificio e per uso zootecnico mediante un pozzo esistente in Comune di Spilamberto, rilasciata a Nuova Coop. Casearia Spilambertese con atto n° 5477 del 26/06/1997 valido fino al 01/01/2009;

- il verbale di sanzione amministrativa n° 1278 del 07/06/2013 per utilizzo abusivo di acqua pubblica in violazione dell'art. 17 T.U. 1775/33 irrogato a Fontana Giuseppe in qualità di Rappresentante legale della Nuova Coop. Casearia Spilambertese, in quanto il prelievo di acqua sotterranea è proseguito successivamente alla scadenza della concessione sopra richiamata senza avere presentato regolare domanda di rinnovo;

- la domanda di concessione presentata il 03/10/2013 prot. PG.2013.241568 con richiesta di sostituzione del pozzo esistente con un nuovo pozzo con procedura di urgenza ex art. 13 T.U. 1775/33 in quanto il pozzo, danneggiato durante gli eventi sismici del maggio 2012, si trova in cattive condizioni di funzionamento;

- l'autorizzazione alla perforazione con procedura di urgenza ex art. 13 T.U. 1775/33 rilasciata con Determinazione n° 13888 del 30/10/2013 alle condizioni previste dall'art. 154 della L.R. 3/99 ed in particolare del versamento di una cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori previsti, stabilita in € 1.600;

- la successiva autorizzazione a spingere la profondità della perforazione dai 60 ml autorizzati ad 85 mt da piano campagna, rilasciata con prot. PG.2013.291040 del 22/11/2013;

- la relazione di fine lavori inviata il 24/02/2015 prot. PG.2015.115329 con cui si dichiara che l'opera è stata realizzata in conformità a quanto autorizzato;

CONSIDERATO che:

- Nuova Coop Casearia Spilambertese, oggi confluita in ALBALAT s.c.a., non è più titolare dell'allevamento suinicolo 045MO015 a far tempo dal 23/11/2015 avendo affittato l'attività a diverso gestore;

- risulta pertanto opportuno procedere al rilascio di una concessione distinta al soggetto gestore dello stabilimento zootecnico, limitatamente all'utilizzo della risorsa impiegata da quest'ultimo, anche in ordine all'applicazione dei criteri di cui all'art. 5 comma 4 del Regolamento Regionale 41/2001;

- è stata rilasciata, per quanto precede, concessione di derivazione

ad ALBALAT s.c.a. con atto DET-AMB-2024-90 relativamente al solo utilizzo caseario per complessivi 32.000 mc/anno, riservando la differenza rispetto ai 50.000 mc di cui alla richiesta iniziale all'utilizzo zootecnico da parte del Gestore dell'allevamento suinicolo;

VISTA la richiesta di subentro nella domanda di concessione, limitatamente all'utilizzo della risorsa per la conduzione dell'allevamento suinicolo, presentata da Cicognini Massimo (C.F. CxxMxxxxxxxxxxxxxx) in qualità di attuale Gestore dell'insediamento zootecnico annesso allo stabilimento caseario, con prelievo dalla medesima opera di captazione di cui al procedimento MOPPA3433, con il consenso del proprietario dell'insediamento e con relativi accordi circa il suo utilizzo;

DATO ATTO che:

- l'istanza di richiesta di concessione del 03/11/2013 non è ancora giunta all'adozione del provvedimento finale;

- l'iter istruttorio ex Regolamento Regionale 41/2001 seguito per il procedimento MOPPA3433 assorbe il procedimento di rilascio della concessione di cui all'oggetto ed è pertanto da ritenersi completato come riportato di seguito;

- l'estratto della domanda di concessione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 340 del 20/11/2013 senza che nei termini previsti siano pervenute osservazioni né opposizioni;

- con nota prot. pg.2013.305914 del 09/12/2013, è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Distretto Idrografico del F. Po;

- con nota prot. PG/2023/180808 del 24/10/2023 è stato acquisito il parere favorevole della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale, a condizione dell'acquisizione di specifico parere di ATERSIR vista la vicinanza del pozzo acquedottistico denominato "S. Eusebio";

- con nota prot. PG/2023/215190 del 19/12/2023 è stato acquisito il parere favorevole di ATERSIR in quanto la derivazione non determina interferenze con il pozzo acquedottistico posto nelle vicinanze essendo all'esterno dell'area di salvaguardia ex art. 94 D.Lgs 152/06;

PRESO ATTO che non sono presenti alternative sostenibili all'approvvigionamento da acque sotterranee per il soddisfacimento del fabbisogno idrico dell'attività;

VALUTATO come congruo il quantitativo complessivo richiesto ai fini del fabbisogno aziendale in termini di volume complessivo prelevato rispetto alla consistenza dell'allevamento zootecnico e dei consumi medi desunti dalla letteratura tecnica di settore e in particolare delle pubblicazioni del CRPA Centro Ricerche Produzioni Animali;

VERIFICATO, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, che:

- la destinazione della risorsa impiegata nell'insediamento zootecnico da parte di Cicognini Massimo rientra nella tipologia d'uso "igienico e assimilati", riservata all'uso zootecnico, di cui alla

lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde ai minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

DATO ATTO che:

- Nuova Coop. Casearia Spilambertese non risulta avere versato canoni annuali per la derivazione in oggetto dall'annualità 2016 compresa ad oggi;

- secondo l'art. 20 del T.U. 1775/33 in caso di subentro le utenze vengono trasferite da un concessionario al successivo con l'onere dei canoni ancora insoluti;

VERIFICATO, in relazione a quanto indicato nel paragrafo che precede, che la ditta CICOGNINI MASSIMO ha versato in data 19/12/2023 € 1.169,94 a titolo di arretrati canoni di concessione per gli anni 2016-2022 compresi;

VERIFICATO inoltre, che la medesima ditta CICOGNINI MASSIMO ha versato in data 19/12/2023 € 250 a titolo di deposito cauzionale ed € 189,90 quale canone di concessione anno 2023;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del D.lgs 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dr.ssa Angela Berselli Incaricata di Funzione Polo Specialistico Demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Arpae;

Per quanto precede:

DETERMINA

a **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Cicognini Massimo (C.F. CxxMxxxxxxxxxxxxx), sede legale in Comune di Modena, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso ed igienico e assimilati (zootecnico) con una portata massima di 3,6 litri/sec e un quantitativo massimo prelevabile di **18.000 mc/anno**, da n° 1 pozzo esistente in comune di Spilamberto, (MO) presso lo stabilimento caseario gestito da ALBALAT s.c.a. ed in precedenza da Nuova Coop. Casearia Spilambertese, codice **MO23A0038**;

b **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/01/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

c **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2032**;

d **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

h **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

k **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea codice procedimento **MO23A0038** richiesta dalla ditta:

- Cicognini Massimo (C.F. CxxMxxxxxxxxxxxxxx) con sede legale a Modena (MO);

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima complessiva di prelievo: **3,5 litri/s;**

Quantitativo massimo di prelievo

- per USO ZOOTECNICO (igienico e assimilati) **18.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso zootecnico (abbeveraggio suini) presso l'allevamento codice 045MO015 in Gestione a Cicognini Massimo.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa consiste in n° 1 pozzo esistente ubicato nelle pertinenze dell'insediamento, su terreno di proprietà della ditta ALBALAT, da quest'ultima utilizzato per le attività dello stabilimento lattiero-caseario con distinto procedimento di concessione e per il quale la medesima ditta concede assenso all'utilizzo; le caratteristiche tecniche sono riassunte nella seguente tabella:

| | |
|--|---|
| Denominazione Pozzo | MOPPA3433-1 |
| Dati catastali NCT Comune di SPILAMBERTO | Foglio 16 , Mappale 119 |
| Coordinate UTM-RER | X=657703 Y= 933545 |
| Anno di costruzione | 2014 |
| Materiale colonna | pvc |
| Diametro | 225 mm |
| Profondità | 85 m |
| Finestrature | MONOFALDA - filtrO tra prof.tà -75 e -80 |
| Acquifero sfruttato | 2410ER-DQ2-CCI Conoide Panaro - confinato inferiore |
| Potenza elettropompa | 5,5 KW |
| Portata di esercizio | 3,5 l/sec |
| Avampozzo | Interrato, sez. quadrata |

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 - la durata della concessione è di dieci anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla

rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2023 ammonta a € 189,90;

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250** (importo pari ad una annualità del canone come da norme regionali vigenti).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre, mediante targhetta di segnalazione, sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità,

apposita cartellonistica recante il codice QR, contenente i dati della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di rilascio della concessione.

Il codice deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

- **il concessionario è tenuto ad installare entro tre mesi dal rilascio della presente concessione, idoneo dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi emunti per l'utilizzo presso l'allevamento suinicolo**, senza interferire con i prelievi effettuati da ALABAT s.c.a. per lo stabilimento caseario, tarato da ente certificato ai sensi delle norme vigenti e non manomissibile;

- **il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:**

ARPAE - SAC di Modena PEC aocomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITÀ' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami od acque reflue o sostanze liquide. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi diversi dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e ad eventuali od ulteriori scadenze temporali.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA
E TRASMESSO IN DATA 19/01/2024 -
ASSUNTO AGLI ATTI CON PROT.
PG/2024/10656]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.